

ASSOCIAZIONE E.T.S.
“RETE ITALIANA DI MICROFINANZA E INCLUSIONE
FINANZIARIA” (RITMI)

STATUTO

I. Denominazione, sede e durata

Art. 1

È costituita un'Associazione, Ente del Terzo Settore, denominata E.T.S. “Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria” o più brevemente denominata E.T.S. “RITMI”. La qualifica E.T.S. avrà validità solo dopo l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e iscrizione allo stesso.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale nel comune di Vicenza.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea e salvo il verificarsi delle cause di scioglimento previste dalla legge.

II. Scopo e Attività Istituzionali

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'inclusione finanziaria.

Essa ha lo scopo di promuovere la cultura e la pratica della microfinanza e dell'inclusione finanziaria in Italia e in campo internazionale, con particolare attenzione al tema dell'Educazione Finanziaria.

L'Associazione, facendo riferimento al d.lgs. 3 luglio 2017 e successive modificazioni, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

In particolare, l'Associazione è attiva sia sul piano istituzionale che su quello operativo e svolge le seguenti azioni:

A livello istituzionale

- 1) promozione in ogni ambito della società del dialogo e del confronto sui temi della microfinanza e della inclusione finanziaria, anche con relazioni istituzionali volte a orientare il quadro regolatorio in materia;
- 2) dialogo con il sistema finanziario e con le istituzioni pubbliche e private rilevanti per lo sviluppo, l'ampliamento e l'innovazione dell'offerta di prodotti finanziari e servizi ausiliari, al fine di massimizzare i benefici per le organizzazioni associate e per gli utenti di microcredito e inclusione finanziaria;
- 3) organizzazione di progetti di studio e ricerca sulle povertà, l'esclusione finanziaria e la domanda di microfinanza e inclusione finanziaria;
- 4) valorizzazione del ruolo dei soci della Rete, anche attraverso l'organizzazione di attività e di eventi promozionali.

A livello operativo:

- 1) confronto fra le diverse esperienze di microcredito, microfinanza, inclusione finanziaria ed educazione finanziaria per l'individuazione e diffusione delle buone pratiche;
- 2) promozione della formazione e professionalizzazione degli operatori di microfinanza e inclusione finanziaria e degli operatori che forniscono servizi ausiliari in materia;
- 3) attivazione e mantenimento di banche dati;
- 4) progettazione ed erogazione a favore degli operatori di microfinanza e inclusione finanziaria di servizi di formazione, ricerca, comunicazione, partecipazione a bandi per la raccolta fondi, strumenti informatici e tecnologici;
- 5) sviluppo di nuove iniziative di microfinanza e inclusione finanziaria, coinvolgendo investitori, operatori e fornitori di servizi.

Art.5

Attività direttamente connesse, accessorie e strumentali alle attività istituzionali.

L'Associazione non potrà perseguire attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 4, eccezion fatta per le attività direttamente connesse alle predette attività ovvero per le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi inclusi: (I) la promozione di attività di sostegno in favore di chi rischia di cadere nel meccanismo

dell'usura; (II) il sostegno a iniziative per la promozione e il finanziamento di interventi di microcredito, microfinanza e educazione finanziaria a favore di persone fisiche ovvero in favore di entità, organizzazioni e società costituite o formate in via assolutamente prevalente da persone fisiche.

III. Soci

Art. 6

L'Associazione è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti giuridici, enti e organizzazioni di ogni tipo che ne condividano gli scopi e che, a vario titolo, siano impegnati nell'ambito della microfinanza e inclusione finanziaria in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla missione specifica, dalla matrice culturale, sociale o religiosa. Non è prevista la possibilità di associazione per le persone fisiche.

I soci possono essere:

- a) soci ordinari: soggetti che esercitano attività di microfinanza e inclusione finanziaria o altre attività di studio, ricerca o prestazione di servizi nel settore.
- b) soci sostenitori: soggetti che, pur non essendo operatori diretti o indiretti del settore, sono comunque interessati allo sviluppo della microfinanza e della inclusione finanziaria in Italia.

Art. 7

Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) esaminare i libri sociali previo congruo preavviso di perlomeno tre giorni.

Essi godono dell'elettorato attivo e passivo per la scelta di coloro che ricopriranno le cariche negli Organi dell'Associazione. Le organizzazioni, le persone giuridiche e gli enti soci dell'Associazione proporranno le persone che dovranno essere elette per ricoprire le predette cariche in loro rappresentanza.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative che saranno determinate a norma del presente Statuto.

Art. 9

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle richieste di ammissione entro sessanta giorni dal loro

ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Le quote associative annuali vengono determinate dall'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno successivo e sono da intendersi riferite all'anno solare in cui è avvenuta l'adesione, scadendo pertanto il 31 dicembre di ogni anno.

I soci che non presentino con lettera raccomandata A.R. le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, sono considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti pertanto al versamento della quota annuale di associazione anche per tale anno.

I soci esclusi o receduti non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie o esclusione. L'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- d) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti liberamente assunti secondo quanto previsto dal presente statuto;
- e) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione o che danneggi il patrimonio, il buon nome, la reputazione e/o l'immagine dell'Associazione;
- f) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- g) non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 11

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12

La qualità di socio non è trasmissibile. Conseguentemente l'estinzione della persona giuridica o dell'ente socio dell'associazione non conferisce alcun diritto ai soggetti in qualunque modo coinvolti nella persona giuridica o nell'ente medesimo.

IV. Organi Sociali

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di Controllo

Tutti gli incarichi sono conferiti ed accettati a titolo gratuito, salvo rimborso spese a pie' di lista.

V. L'Assemblea dei Soci

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che tali risultino al momento della convocazione.

I soci partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata.

Ogni socio ha diritto al voto solo se in regola col pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, salvo che per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe da conferirsi per scritto.

I soci possono intervenire alle riunioni dell'Assemblea anche collegandosi via telefonica o a mezzo video o audio conferenza.

Art. 15

L'Assemblea delibera su:

- a) indirizzi, direttive generali e strategie dell'Associazione;

- b) elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- c) nomina dell'Organo di Controllo;
- d) importo delle quote associative annue per l'anno successivo;
- e) approvazione bilancio consuntivo;
- f) proposte di modifica dello Statuto;
- g) esclusione dei soci;
- h) scioglimento dell'Associazione;
- i) ogni altra materia a lei demandata dalla legge e dallo Statuto o posta all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza di questi, dal Vicepresidente se eletto o in mancanza del Vicepresidente, da altro membro del Consiglio Direttivo nominato, seduta stante, dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della medesima.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

I soci sono convocati in Assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare inviata a ciascun socio – via posta elettronica o via fax – almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità o urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Alla convocazione sarà allegata tutta la documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata se ne viene fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile e cioè:

- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli

interventuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

- Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci possono partecipare alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video via computer quando ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

VI. Il Consiglio Direttivo

Art. 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo saranno eletti tra i soci che hanno presentato la propria candidatura (via PEC) almeno 10 giorni prima dell'Assemblea. La presidenza uscente è tenuta ad informare tempestivamente tutti i soci riguardo alle candidature pervenute per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, salvo quei poteri riservati per legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo provvede, tra l'altro, a:

- a) predisporre le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) predisporre i programmi, gli obiettivi, gli indirizzi generali e le strategie da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) nominare i soci;
- d) individuare i dipartimenti dell'Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, eventuale compenso, natura e durata del rapporto;

- e) approvare l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- f) predisporre bilanci previsionali o budget e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) predisporre il bilancio sociale nel caso che ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a 1 (un) milione di euro oppure su decisione del Consiglio Direttivo;
- h) nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che l'Organo di Controllo possa esercitare tale funzione perché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, quando per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (un milione centomila euro);
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (due milioni duecentomila euro);
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- i) istituire comitati scientifici, commissioni e comitati tecnici, individuandone numero dei componenti, funzioni e durata, come pure nominare consulenti per le aree di attività dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo elegge un vice Presidente e il Segretario, e può nominare consiglieri delegati a svolgere particolari funzioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al vicepresidente e ai consiglieri delegati.

Ogni Consigliere fa parte del Consiglio Direttivo in rappresentanza dell'organizzazione sociale che lo ha designato. Nel caso in cui cessi il suo rapporto di affiliazione o collaborazione con l'organizzazione sociale, il Consigliere decade automaticamente. In questo caso l'organizzazione rappresentata indica senza indugio il nome del nuovo Consigliere in sostituzione di quello decaduto. Il nuovo Consigliere rimane in carica, fino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio.

Ciascun Consigliere è ri-eleggibile senza limite di mandati consecutivi. In occasione di ogni rinnovo del Consiglio, almeno un terzo dei nuovi Consiglieri deve essere di nuova nomina.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sua sostituzione su designazione dell'organizzazione che lo aveva nominato, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea dei soci. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Se il Consigliere dimissionario o deceduto o decaduto è il Presidente, si procede immediatamente – a opera del Revisore dei Conti – alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se eletto. In assenza di questi, il Presidente della seduta è eletto seduta stante dal Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video via computer quando ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

VII. Il Presidente

Art. 20

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio, può rilasciare procure a terzi per l'esecuzione di singoli atti.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito o nel caso in cui la carica di Presidente sia vacante, egli è sostituito, in via temporanea, dal Vicepresidente se eletto o da Consigliere allo scopo delegato dal Consiglio.

VIII. Libri dell'Associazione

Art. 21

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

IX. Organo di Controllo

Art. 22

Organo di controllo

La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di Controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea dei Soci per un periodo triennale.

In caso di dimissioni o di decesso o di decadenza dell'Organo di Controllo, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'Assemblea dei soci. L'Organo di Controllo subentrante è confermato dall'Assemblea dei soci e resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Controllo a cui è subentrato.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Quanto al compenso, saranno applicabili le disposizioni normative e le tariffe professionali vigenti.

L'Organo di Controllo esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'Associazione, redige relazioni sui bilanci, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli dell'Associazione, cura la tenuta del libro delle proprie adunanze.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video via computer purché ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

X. Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 23

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali.
- b) da contributi, erogazioni, donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di entrata, proveniente dai soci o da terzi.

- c) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività associativa.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali fondi costituiti con gli avanzi della gestione.

Art. 24

L'Associazione non può distribuire ai soci, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 25

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

XI. Scioglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio conformemente allo scopo dell'Associazione e a quanto previsto dalla legge.

I beni di cui l'Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa, non sia proprietaria, ma di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, la detenzione o l'uso, torneranno nella disponibilità dei soggetti proprietari o dei loro legittimi aventi causa.

XII. Controversie

Art. 27

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre arbitri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

È salva in ogni caso l'inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

XIII. Foro competente

Art. 28

Foro competente a risolvere ogni controversia non componibile a norma dell'articolo precedente è quello del Tribunale di Vicenza.

XIV. Norme finali

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.